

# **Analisi critica dei principali emendamenti non sostenibili relativi al Titolo I del d.lgs.81/08 previsti nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2009**

*Cinzia Frascheri  
Responsabile nazionale CISL  
Salute e Sicurezza sul Lavoro e della  
Responsabilità Sociale delle Imprese*

Analizzando complessivamente le modifiche elaborate da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative all'articolato del d.lgs.81/08, previste nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, concentrandoci su quelle riferite al Titolo I ed esprimendo un giudizio positivo sul totale recepimento da parte del Ministero dei punti dell'Avviso comune (seppur non sottoscritto all'unanimità...), si esprimono alcune prime considerazioni.

Non trascurando che:

- in merito ai punti dell'Avviso comune, si evidenzia un non puntuale e corretto recepimento in relazione al tema delle **visite pre-assuntive** (vd. art.24 schema di decreto). Il testo introdotto dallo schema di decreto non riproduce in modo preciso (travisandone il significato) il testo concordato ed inserito tra i punti dell'Avviso comune. Nei riguardi, invece, di tutti gli altri interventi posti nei confronti delle disposizioni specifiche in tema di sorveglianza sanitaria, si è preferito rimandare l'analisi, volendo far precedere il nostro giudizio da un confronto con le associazioni dei medici competenti;
- in merito al tema dei **cantieri temporanei o mobili**, regolato nel Titolo IV del d.lgs.81/08, si evidenziano alcune modifiche non condivisibili, a partire dall'innalzamento della soglia prevista per l'obbligo di elaborazione dei piani di sicurezza, dalla sola presenza di due imprese, anche non contemporanee (regola oggi vigente), all'esclusione per tutti i cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno;
- in merito al processo di **valutazione dei rischi e al rispettivo documento**, si registra con preoccupazione l'intenzione di rendere, attraverso diversificate modifiche, gli obblighi e le sanzioni previste di minor significato e rilevanza, di quanto invece predisposto nel testo del d.lgs.81/08, ad oggi vigente;
- in merito alle disposizioni in tema di **lavoro irregolare**, si registra, anche in questo caso, con preoccupazione, l'intenzione di rendere, attraverso diversificate modifiche, gli obblighi e le sanzioni previste di minor significato e rilevanza, di quanto invece predisposto nel testo del d.lgs.81/08, ad oggi vigente;

- in merito ai temi della **rappresentanza e della pariteticità**, si registra, esprimendo perplessità, la modifica sostanziale dell'intero modello di promozione e sostegno previsti in modo innovativo dal d.lgs.81/08, ad oggi vigente, tra cui, la presenza "certa" di una forma di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale o territoriale, in tutte le realtà lavorative;

si evidenziano i seguenti elementi (nella prima riga si riporta il testo delle modifiche come da schema di decreto correttivo, nella seconda, i nostri commenti) :

### Articolo 1, schema di decreto

1. Le parole "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e quelle "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"	
Intervento necessario in base all'accorpamento che i ministeri interessati hanno avuto con il cambiamento di legislatura e di governo.	!v

### Articolo 2, schema di decreto - Articolo 2, c.1, lett. a), d.lgs.81/08

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: " <i>i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile</i> " e le parole: " <i>il volontario che effettua il servizio civile</i> " sono soppresse.	
Confermando una "preoccupazione" da noi già espressa ai tempi della prima elaborazione dell'articolato del d.lgs.81/08, si ritiene quanto mai adeguato l'intervento di eliminazione degli obblighi legislativi previsti per il mondo del volontariato (come definito dalla L.266/91). Positiva, al contempo, la conferma degli obblighi per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, impegnato in attività di protezione civile. Significativa, in questo senso, anche la proposta che vede una parificazione dei volontari ai lavoratori autonomi, come previsto nell'art.3, schema di decreto (commento a seguire). Unico appunto, l'esclusione di tutte le associazioni di assistenza e cura (vd. le Misericordie e le diverse Croci verdi) impegnate nei medesimi servizi, al pari della Croce Rossa Italiana.	!v  !G

### Articolo 2-bis, schema di decreto - Articolo 2bis, d.lgs.81/08

<b>1. La corretta <del>l'efficace</del> attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine</b>	
--	--

**marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari."**

- Sulla prima parte dell'articolo, si nutrono dubbi per la non chiarezza relativa a quale soggetto sia dato l'onere di verifica della "corretta attuazione" delle norme tecniche e delle buone prassi al fine del conferimento della presunzione di conformità alle prescrizioni previste per legge. Ritenere che tale compito sarà gestito dagli organi di vigilanza è quanto mai teorico, tenuto conto che questi dovrebbero conoscere tutte le norme tecniche in essere (sia nazionali, norme UNI, che internazionali, CEN, ISO....). In questo senso risulta "impraticabile" anche la nuova disposizione prevista con l'inserimento dell'art.302-bis (previsto all'art.132 dello schema di decreto) in base alla quale l'organo di vigilanza è chiamato a formulare una disposizione esecutiva al momento della verifica della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di norme tecniche o buone prassi <da questi espressamente richiamate in sede ispettiva>. In questo modo si suggerisce indirettamente al datore di non fare parola di eventuali applicazioni di norme tecniche o buone prassi, sperando nella non conoscenza di queste da parte degli organi di vigilanza e, pertanto, della non verifica sulla corretta adozione.

!G

!R

!R

- Sulla seconda parte dell'articolo, in merito alla nuova disposizione prevista nello schema di decreto, secondo la quale gli enti bilaterali (e non di meno le università, nello specifico solo docenti di diritto del lavoro) acquisiscono un ruolo di soggetti certificatori dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione mediante la costituzione di commissioni di certificazione, la si ritiene una novità che necessita di serie valutazioni, anche solo considerando il valore dato a tale certificazione: presunzione di conformità alle prescrizioni legislative. In questo senso (dovendo/volendo rispettare il disposto già previsto dal d.lgs.276/03), almeno sarebbe utile inserire nel testo dell'articolo il criterio già richiesto agli organismi paritetici per poter svolgere azione di supporto alle imprese:<purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia...>, previsto all'art.51, c.6, del d.lgs.81/08, oggi vigente.

Da non trascurare, in particolare, il preciso riferimento agli enti bilaterali e non agli organismi paritetici, nell'attribuzione di tale funzione e la discutibile trasposizione di una disposizione nata con un obiettivo (certificazione dei contratti di lavoro) in un contesto specifico normativo in materia di occupazione e mercato del lavoro (d.lgs.276/03), ad un contesto completamente diverso (tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e ad un diverso obiettivo, di elevato connotato tecnico e di altissima responsabilità, tenuto conto della presunzione di conformità che viene ad essere prevista, a seguito della certificazione, nei riguardi di modelli di organizzazione e gestione (determinando un valore esimente per la responsabilità amministrativa degli enti in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, alla luce dell'art.25-septies, d.lgs.231/01, così come previsto dall'art.300, del d.lgs.81/08, oggi vigente) .

**Articolo 3, c.1, lett.d), schema di decreto - Articolo 3, c.12-bis, d.lgs.81/08**

**“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’amministrazione del l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.”.**

Significativo l’intervento di parificare le disposizioni previste per i lavoratori autonomi (possibilità di partecipare a corsi di formazione specifica e sottoporsi alla sorveglianza sanitaria), di cui all’art.21, c.2, del d.lgs.81/08, oggi vigente, ai volontari (come definiti dalla L.266/91) e a coloro che effettuano il servizio civile.

Importante, ai fini della prevenzione e protezione, l’obbligo a carico del datore di lavoro di fornire ai propri volontari dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in azienda.

Unico minimo appunto, il riferimento ai rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e non alle prestazioni da svolgere (vd. anche solo la movimentazione manuale dei carichi richiesta nel caso di servizio di assistenza).

!v

!v

!G

**Articolo 6, c.1, schema di decreto - Articolo 6, c.8, lettere m-bis) e m-ter), d.lgs.81/08**

1. All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:  
*“m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;  
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;”.*

- L’inserimento della lett.m-bis) lo registriamo sotto un più ampio segno positivo, sia per la conferma nei fatti dei punti dell’Avviso comune, sia perché la specifica disposizione in oggetto, espressamente richiesta dalla CISL, riteniamo potrà determinare un salto di qualità nella formazione in materia di salute e sicurezza, andando a selezionare e qualificare il corpo docente.
- L’inserimento della lett.m-ter) è molto importante e di assoluta efficacia, tenuto conto delle difficoltà che oggi le imprese stanno affrontando nell’elaborazione dei DUVRI ed in merito alla necessità che emerge, nello specifico, di adeguate procedure standardizzate. Importante anche il concetto che emerge nella seconda parte del testo, dove si specifica che

!v

!v

potranno essere individuate tipologie di attività nelle quali si possono oggettivamente riscontrare interferenze irrilevanti tali da escludere l'obbligo di redazione del DUVRI, senza lasciare così libertà di valutazione ai datori di lavoro nelle diverse situazioni. Tale soluzione recepisce una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune recepita dal Ministero. Per l'analisi di alcune incongruenze comunque riscontrabili sul tema, si rimanda all'analisi dell'art.14, schema di decreto (commento a seguire).

**Articolo 8, c.1, lett.a), schema di decreto - Articolo 11, c.3-bis),  
d.lgs.81/08**

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

***“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione ed efficace attuazione, da parte delle imprese, delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.***

Di grande importanza risulta questa disposizione di nuovo inserimento. Attraverso il finanziamento delle Regioni e province autonome si valorizza la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate e pertanto di interventi diretti e pragmatici volti al sostegno delle imprese nelle azioni di prevenzione e protezione. Il vincolo della stipula di specifici protocolli di intesa (solo) con le parti sociali o con gli enti bilaterali e l'INAIL, rafforza l'importanza e il radicamento del modello partecipativo e tripartito nella tutela della salute e sicurezza. Significativa, sullo stesso piano, anche la previsione di una riduzione dei premi assicurativi, tenendo conto dell'adozione ed efficace attuazione di soluzioni organizzative verificate dall'INAIL.

!v

**Articolo 8-bis, schema di decreto - Articolo 12, c.3, d.lgs.81/08**

1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
***“3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza.”***

Tale soluzione recepisce una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune recepita fedelmente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

!v

**Articolo 9, schema di decreto - Articolo 13, c.5, d.lgs.81/08**

1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: ***“5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.”***

Necessaria la puntualizzazione che prevede i vincoli di svolgimento dell'attività di consulenza solo per il personale che svolge direttamente e personalmente attività di vigilanza e non per tutto il personale impiegato negli uffici che svolgono attività di vigilanza. Si plaude comunque alla conferma del divieto già prevista. Unica preoccupazione, sollevata da alcuni organi di vigilanza, lo spopolamento di risorse umane a disposizione per svolgere il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria, venendo ad essere preclusa (solo per loro) la possibilità di fare consulenza.

!V

!G

## **Articolo 10, schema di decreto - Articolo 14, d.lgs.81/08**

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.*

*La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva-la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.*

*Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo";*

a bis) al comma 2, dopo le parole: "in materia di prevenzione incendi", sono inserite le seguenti: *in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del*

*fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto".*

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: *"c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro."*

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: *"10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare"*.

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

*"11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi"*.

- La modifica del c.1, dell'art.14, del d.lgs.81/08, oggi vigente, pur essendo necessaria al fine di recepire le modifiche intervenute nel tempo (vd. ad es. l'esclusione delle violazioni in materia di superamento dell'orario di lavoro o, in positivo, il recepimento della disposizione dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assunzione dei lavoratori prima del loro impiego), diviene rilevante per l'inserimento, in stile assertivo, dell'obbligo di intervento da parte degli organi di vigilanza del Ministero nella constatazione di violazioni, mutando l'espressione "possono adottare provvedimenti" con l'espressione "adottano provvedimenti".

!V

!V

Ad essere significativa, risulta anche la specifica relativa ai termini secondo i quali una violazione deve essere ritenuta "plurima".

!R

Non condivisione emerge, invece, sull'eliminazione della parte finale del comma nella quale, nel testo vigente, si prevede la comunicazione della sospensione dei lavori alle autorità per la vigilanza sui contratti pubblici...al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione e alla partecipazione a gare pubbliche.

!R

- Non convincenti, tenuto conto della rilevanza dei temi relativi alla lotta contro gli incidenti sul lavoro, gli interventi di alleggerimento delle condizioni di revoca del provvedimento di sospensione dei lavori irregolari, in specifico, la riduzione della somma aggiuntiva (art.14, c.4, lett.c, d.lgs.81/08, oggi vigente) e la riduzione delle sanzioni previste in caso di non ottemperanza del provvedimento di sospensione (per il quale è stato previsto al posto della sola pena detentiva, l'inserimento della pena alternativa, detentiva e pecuniaria) - (art.14, c.10, d.lgs.81/08, oggi vigente).

!G

- Un grande dubbio emerge, invece, nei riguardi della disposizione prevista al c.11-bis, nel quale si prevede la non applicazione del provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare in caso di impresa che occupi un solo lavoratore (...disposizione quest'ultima che potrebbe essere

!R

“accettabile” solo considerando il grave momento di crisi in cui il mercato del lavoro e l’economia stanno versando).

Di certo tale disposizione, letta alla luce delle regole previste nella seconda parte del capoverso (introdotte a seguito della Direttiva sull’attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008), non può che appesantire in negativo il giudizio, tenuto conto che si legittima il non rispetto di un provvedimento di sospensione nel caso di lavoro irregolare pur di non “interferire” con l’esecuzione dell’opera, ponendo a solo criterio sospensivo imminenti condizioni di pericolo o di grave rischio per i lavoratori o terzi.

### **Articolo 10-bis, schema di decreto - Articolo 15-bis, d.lgs.81/08**

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;
- b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento;
- c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

*d) che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.*

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

Completamente nuovo, l’art.15-bis relativo all’*Obbligo di impedimento*, introduce una disposizione non prevista dal d.lgs.81/08.

Se nessuna novità emerge dai precetti previsti al c.1 e alle relative lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualche perplessità (specie di significato) la fa sorgere la lett.*d)*. L’obiettivo che il legislatore vuole raggiungere mediante tale puntualizzazione è quello di sancire che, nel caso siano previsti specifici obblighi di intervento a carico dei soggetti titolari di posizioni di garanzia, quali il preposto, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori, il medico competente, il lavoratore e i lavoratori autonomi, avendone le possibilità date dal potere (di diritto e di fatto) di intervenire, essi sono chiamati ad impedire che si verifichi un evento in violazione degli obblighi specifici previsti a loro carico. Nel caso questo si verifichi, sarà imputabile per responsabilità di natura colposa (non avendo impedito l’evento), il solo titolare della posizione di garanzia. In questo modo, seppur non chiarissimo dell’articolazione del testo, il legislatore viene a ridimensionare la responsabilità del datore di lavoro quale comunque soggetto chiamato a vigilare sulla tutela della salute e sicurezza nell’ambito lavorativo, snaturando indirettamente l’art.2087 c.c. e, pertanto, il principio cardine che impone l’obbligo di tutela della salute e sicurezza, inserendolo nel sinallagma contrattuale.

!V

!R

## Articolo 12, schema di decreto - Articolo 18, d.lgs.81/08

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*";  
b) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) *comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*";  
c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: "aa) *comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*".  
2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. *L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.*".

- Di rilievo l'obbligo previsto a carico del datore di lavoro (attraverso la modifica del testo della lett.g, dell'art.18, c.1, del d.lgs.81/08, oggi vigente), di provvedere in modo adeguato al rispetto dei tempi di scadenza delle visite mediche calendarizzate per i lavoratori. Obbligo sottoposto a specifica sanzione. Di contro, l'eliminazione del testo vigente, non si ritiene possa rappresentare una perdita di tutela, tenuto conto che il medico competente è obbligato in prima persona a svolgere il suo compito in modo adeguato e nel rispetto delle regole previste. !v
- La modifica prevista all'art.18, c.1, lett.r), del d.lgs.81/08, oggi vigente, conferma una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune recepita fedelmente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. !v
- La modifica prevista all'art.18, c.1, lett.aa), del d.lgs.81/08, oggi vigente, se non fosse correlata al totale stravolgimento del meccanismo previsto dal combinato disposto degli artt.47 e 52, del d.lgs.81/08, oggi vigente, potrebbe essere accettabile al fine di avere costantemente, tra i dati significativi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (registrati dal SINP), anche il dato sulla presenza e distribuzione sul territorio degli RLS/RLST. !G  
!R

## Articolo 14, schema di decreto - Articolo 26, d.lgs.81/08

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "*e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori*";  
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è*

redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”;

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

*“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.*

*3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.*

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: “a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.”.

- L'integrazione al c.3, dell'art.26, del d.lgs.81/08, oggi vigente, riferita al DUVRI e all'obbligo di adeguarlo in funzione dell'evoluzione dei lavori, è quanto mai positiva, andando a rafforzare il fondamentale concetto della non staticità del documento di valutazione dei rischi (e così del DUVRI), dovendo sempre essere la descrizione e fotografia dell'esistente e dei rischi potenziali presenti nel contesto lavorativo.

!V

- L'inserimento del c.3-bis all'art.26, del d.lgs.81/08, oggi vigente, risulta non allineato con la giusta disposizione inserita all'art.6, c.8, lett.m-ter, d.lgs.81/08, (come da modifica prevista dallo schema di decreto) nella quale si demanda alla Commissione consultiva (quale anche recepimento di una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune) di individuare, oltre a procedure standardizzate per l'elaborazione del DUVRI, anche tipologie di attività nelle quali si possa oggettivamente riscontrare irrilevanti interferenze tali da escludere l'obbligo di redazione del DUVRI. Con l'inserimento di questo comma aggiuntivo, nel quale già vengono individuate alcune categorie, il mandato precedente si snatura. Entrando comunque nel merito, non si ritiene adeguato escludere a priori l'obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori di durata non superiore due giorni e non in presenza di determinati rischi. Tutti siamo a conoscenza che i rischi da interferenza sono tra i rischi più ricorrenti e pericolosi e il fattore tempo (inferiore a due giorni) non sia determinante nell'aggravare o alleggerire il rischio. Pertanto tale disposizione appare quanto mai pericolosa nel lasciare tali brevi interventi (che generalmente sono di manutenzione) scoperti dall'obbligo di analisi congiunta tra i datori di lavoro stretti da contratto di appalto. Non condivisibile anche l'esclusione dei rischi elettrici, dai rischi elencati quali pericolosi in caso di interferenza.

!R

!V

!V

Ok, invece, per l'esclusione delle forniture (visto che non rientrano

<p>nell'ambito dei contratti di appalto), e dei servizi di natura intellettuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tra due precisazioni positive relative, rispettivamente, ai costi delle interferenze e all'estensione anche ai lavori privati del divieto del ribasso dei costi per la sicurezza, nel testo del c.5, dell'art.26, del d.lgs.81/08, oggi vigente, si registra con disappunto l'eliminazione della nullità del contratto nel caso di mancata indicazione dei costi della sicurezza, in particolare quelli riferiti all'appalto.</li> </ul>	<p><b>!R</b></p>
--	------------------

**Articolo 15, schema di decreto - Articolo 27, d.lgs.81/08**

<p>1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  <i>"1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5- bis, del presente decreto."</i></p> <p>b) al comma 2 la parola: "vincolante" è sostituita dalla seguente: "preferenziale";</p> <p>c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni".</p>	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'intervento di modifica previsto al c.1, dell'art.27, del d.lgs.81/08, oggi</li> </ul>	<p><b>!V</b></p>
--	------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'integrazione prevista al c.1, dell'art.28, del d.lgs.81/08, oggi vigente, riproduce una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune recepita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Di grande valore, invece, l'integrazione prevista al termine del c.1, dell'art.28, del d.lgs.81/08, oggi vigente, dove, al pari degli altri criteri di analisi relativi alle tipicità dei lavoratori/trici (come l'età, il genere e la provenienza da altri Paesi) si prevede di tenere conto anche della variabile contrattuale, ponendo pertanto in grande rilievo le eventuali maggiori esposizioni a rischio che i lavoratori, con contratto di natura flessibile, potrebbero incontrare nello svolgimento delle loro prestazioni lavorative. Tale integrazione recupera una proposta fatta da parte sindacale ai tempi della redazione del d.lgs.81/08, che però non trovò conferma nella redazione finale.</li> </ul>	<p><b>!V</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'integrazione prevista al c.2, dell'art.28, del d.lgs.81/08, oggi vigente, propone due strade alternative per risolvere il problema creatosi in questi mesi di come poter assolvere all'obbligo della &lt;data certa&gt; sul documento di valutazione dei rischi: una prima soluzione sembra confermare le vie fino ad oggi praticate da molti della certificazione della "data certa" mediante sistemi diversi (timbro postale, posta elettronica certificata...); l'altra introduce una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune recepita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</li> </ul>	<p><b>!V</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'integrazione prevista all'art.28, c.2, lett.a), del d.lgs.81/08, oggi vigente, non convince e anzi crea alcune forti preoccupazioni a partire dai termini utilizzati. Se parlare di un criterio quale la &lt;comprensibilità&gt; potrebbe</li> </ul>	<p><b>!R</b></p>

Di grande valore, invece, l'integrazione prevista al termine del c.1, dell'art.28, del d.lgs.81/08, oggi vigente, dove, al pari degli altri criteri di analisi relativi alle tipicità dei lavoratori/trici (come l'età, il genere e la provenienza da altri Paesi) si prevede di tenere conto anche della variabile contrattuale, ponendo pertanto in grande rilievo le eventuali maggiori esposizioni a rischio che i lavoratori, con contratto di natura flessibile, potrebbero incontrare nello svolgimento delle loro prestazioni lavorative. Tale integrazione recupera una proposta fatta da parte sindacale ai tempi della redazione del d.lgs.81/08, che però non trovò conferma nella redazione finale. **Con l'inserimento del c.3-bis, all'art.28, del d.lgs.81/08, oggi vigente, in base al quale si prevede la possibilità per le aziende di nuova costituzione di assolvere all'obbligo di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento entro 90gg. dalla data di inizio attività, torna la disposizione già presente nel d.lgs.626/94 che, nell'elaborazione del d.lgs.81/08, non era stata riconfermata. Tale mancata riproposizione venne da alcuni motivata come una mera dimenticanza, mentre da altri (con i quali concordiamo) fu accolta come segnale positivo del non consentire all'azienda di avviare l'attività senza aver svolto una preventiva valutazione dei rischi e senza essersi dotata di un documento di valutazione dei rischi (non va in questo senso dimenticato, infatti, che il documento può essere sempre modificato e, pertanto, ampliato in qualsiasi momento, a seguito di valutazione più approfondita e relativa a condizioni di lavoro più consolidate). Con la proposta oggi dell'inserimento di tale disposizione, si riapre il problema.**

!!  
R

### **Articolo 20, schema di decreto - Articolo 37, d.lgs.81/08**

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*"7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.";*

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

*"12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei*

*lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51, ove presenti";*  
c) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni", sono inserite le seguenti: *"se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni"*.

- La disposizione prevista all'art.37, del d.lgs.81/08, oggi vigente, mediante l'inserimento del c.7-bis, ricalca pienamente uno dei punti previsti dall'Avviso comune recepita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. !v
- La puntualizzazione che viene fatta nella seconda parte del c.12, dell'art.37, del d.lgs.81/08, nella quale si modifica "l'obbligo", previsto dal testo vigente, con la mera "possibilità" di collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti) per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, è insostenibile e va in piena controtendenza con il criterio dichiarato dagli estensori dello schema di decreto di valorizzazione della pariteticità e del ruolo centrale degli organismi sul territorio, per la promozione e realizzazione di interventi migliorativi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle diverse realtà lavorative. !R !v
- L'integrazione prevista al c.14, dell'art.37, del d.lgs.81/08, oggi vigente, recepisce una precisa indicazione contenuta nell'Avviso comune recepita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

### **Articolo 22, schema di decreto - Articolo 39, d.lgs.81/08**

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: *"che svolga attività di vigilanza"*.

In merito all'integrazione prevista al c.3, dell'art.39, del d.lgs.81/08, oggi vigente, si rimanda al commento già espresso per l'art.9, schema di decreto (art.13, del d.lgs.81/08), del presente documento. !v !G

### **Articolo 23, schema di decreto - Articolo 40, d.lgs.81/08**

1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.

Assecondando una volontà sicuramente espressa dai medici competenti (e forse sul fronte dei costi, anche da parte delle aziende), l'abrogazione completa dell'art.40 non ci convince, tenuto conto della perdita di informazioni a carattere statistico che si crea con tale eliminazione di obblighi. !R

### **Articolo 24, schema di decreto - Articolo 41, d.lgs.81/08**

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;
- b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) **in ogni caso ne venga**

**individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi".**

2. **All'articolo 41, comma 2**, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: "*e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni.*";
3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.*"
4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.
5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "*5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto.*"
6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "*6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.*"
7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: "*ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva.*"

- In merito agli interventi previsti al c.1, lett.a), al c.1, lett.b-bis), al c.2, lett.e), dell'art.41, del d.lgs.81/08, oggi vigente, si esprime parere positivo essendo interventi correlati al recepimento di punti specifici espressi nell'Avviso comune e puntualmente recepiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

!V

- Non condivisibile, invece, la modifica prevista con l'inserimento del c.2-bis, all'art.41, del d.lgs.81/08, oggi vigente. Per questa specifica disposizione (di particolare importanza e delicatezza, visto il tema trattato) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, contraddicendo la fedeltà mantenuta nei riguardi di tutti gli altri punti dell'Avviso comune nel riceverli fedelmente, trasforma il testo del comma, concordato dalle parti, con una frase dal significato totalmente diverso e non garante della tutela dei lavoratori. L'integrazione al comma dovrà pertanto riportare il seguente testo: Le visite mediche preventive, ai fini dell'assunzione, su scelta del datore di lavoro possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

!!  
R

- In merito all'intervento previsto di un aggiuntivo c.6-bis, all'art.41, del d.lgs.81/08, oggi vigente, pur esprimendo parere positivo per la disposizione in esso prevista, si riterrebbe necessario prevedere un obbligo a carico del medico competente di esprimere il proprio giudizio per scritto anche nel caso di idoneità alla mansione, consegnandolo in copia, come per gli altri giudizi, al lavoratore/trice. Difatti essendo previsto anche a seguito di tale giudizio il ricorso all'organo di vigilanza da parte del lavoratore/trice, tale procedimento dovrebbe poter essere accompagnato da documentazione scritta.

!G

- L'integrazione prevista al c.9, dell'art.41, del d.lgs.81/08, oggi vigente, ci trova positivamente d'accordo dando sempre la possibilità al lavoratore di confutare il parere del medico competente, anche in una fase particolare come per la visita preventiva in fase assuntiva.

!V

## Articolo 25, schema di decreto - Articolo 42, d.lgs.81/08

1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.";*

b) il comma 2 è abrogato.

- Nel riscontrare una complessiva conferma della disposizione già vigente, la modifica prevista al c.1, all'art.42, del d.lgs.81/08, oggi vigente, ci lascia qualche perplessità per alcune omissioni a nostro giudizio importanti. L'aver omesso il riferimento all'individuazione di una mansione che possa essere compatibile con lo stato di salute del lavoratore/trice, seppur implicita, rappresenta un richiamo forte al concetto di tutela, non solo della sicurezza, ma anche delle condizioni di salute del soggetto.

**!R**

- L'abrogazione del c.2, dell'art.42, del d.lgs.81/08, oggi vigente, e con esso dell'enunciazione di una possibile collocazione anche in una mansione di livello superiore, ci sembra una mancanza importante anche solo quale variabile possibile.

**!R**

## Articolo 27, schema di decreto - Articolo 47, d.lgs.81/08

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali."*

L'intervento di integrazione previsto al c.8, dell'art.47, del d.lgs.81/08, oggi vigente, non è in alcun modo sostenibile, tenuto conto che con tale intervento si giunge a vanificare l'intero modello di promozione e sostegno della rappresentanza e pariteticità ed, in particolare, della disposizione mediante la quale, nel d.lgs.81/08, si prevede la presenza "certa" di una forma di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale o territoriale, in tutte le realtà lavorative. Eliminando l'avvio del procedimento di verifica dell'elezione/designazione del RLS da parte di un sistema nazionale, quale il Fondo (ex art.52, del d.lgs.81/08), e delegando tale informazione/comunicazione ai lavoratori, si esclude di fatto la possibilità di poter garantire una forma di rappresentanza proprio a quelle realtà lavorative dove i lavoratori/trici sono più deboli, sia per mancanza del sindacato, che per assenti o carenti conoscenze sui propri diritti di rappresentanza e in tema di

**!!  
R**

<p>tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tale disposizione, inoltre, si combina con l'eliminazione dagli obblighi sanzionati, a carico del datore di lavoro, di segnalare il nome del RLS al SINP (art.18, c.1, lett.aa, come da proposta di modifica nello schema di decreto). Pari valutazione deve essere riservata anche alla disposizione prevista nella seconda parte del comma, dove il riferimento agli organismi paritetici, quali soggetti incaricati di &lt;procedere all'assegnazione&gt; degli RLST, dietro comunicazione da parte del datore di lavoro, fa emergere l'insostenibile principio della "pariteticità" della figura del RLST, a contrasto di quanto da sempre sostenuto da parte nostra e da parte di tutte le organizzazioni sindacali, dell'appartenenza esclusiva del RLST alla compagine sindacale dei lavoratori, quale figura di rappresentanza e non di mera funzione tecnica. Come più volte specificato, tale provvedimento è in totale contrasto con il modello praticato dal settore edile, nel quale la figura del RLST, di chiara espressione sindacale, è ben separata e non confusa con il tecnico del CPT (comitato paritetico territoriale) di indiscussa appartenenza paritetica.</p>	<p>!! R</p>
---	-----------------

### Articolo 28, schema di decreto - Articolo 50, d.lgs.81/08

<p>1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: <i>"7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300".</i></p>	
---	--

<p>L'integrazione prevista mediante l'inserimento del c.8, all'art.28, del d.lgs.81/08, oggi vigente, non ci convince, non solo determinando un potenziale abbassamento di tutela per i lavoratori, ma un concreto attacco ad una delle principali disposizioni, in tema di rappresentanza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previste dallo Statuto dei Lavoratori (art.9), ad oggi a tutti gli effetti vigente !!!</p>	<p>!R</p>
---	-----------

### Articolo 29, schema di decreto - Articolo 51, d.lgs.81/08

<p>1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente: <i>"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività."</i></p>	
---	--

<p>Nella disposizione prevista mediante l'inserimento del c.3-bis, all'art.51, del d.lgs.81/08, oggi vigente, convincenti risultano due passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo del termine &lt;anche&gt; nei riguardi dell'impiego delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione, tenuto conto che tale formazione non dovrebbe mai avere carattere di formazione obbligatoria;</li> <li>- l'utilizzo del termine &lt;tengono conto&gt; nei riguardi dell'atteggiamento che gli organi di vigilanza debbono tenere in relazione alle eventuali attestazioni di svolgimento di attività e servizi alle imprese svolti dagli</li> </ul>	<p>!V  !V</p>
---	-----------------------

organismi paritetici. Potendo quest'ultimi svolgere attività di sostegno, e non di consulenza, nei riguardi delle imprese, si ritiene condivisibile l'indicazione data, di natura assolutamente non vincolante, agli organi di vigilanza e, di certo, non esimente per quanto concerne i controlli.

### **Articolo 30, schema di decreto - Articolo 52, d.lgs.81/08**

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) le parole: "in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo" sono soppresse;
  - b) alla lettera c) dopo la parola: "sostegno" sono inserite le seguenti: "*in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,*".
2. All'articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), dopo le parole: "presso l'azienda ovvero l'unità produttiva", sono aggiunte le seguenti: "*calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore*".
  - b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.
3. All'articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "*il 31 dicembre 2009*";
  - b) dopo le parole: "di alimentazione", sono aggiunte le seguenti: "*e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo*".
4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*"3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38"*.

- Chiare, come non condivisibili, risultano le modifiche previste all'art.52, c.1, lettere a) e c), del d.lgs.81/08, oggi vigente. Snaturato il ruolo del Fondo mediante l'intervento di modifica previsto all'art.47, e venendo ad essere privato della grande parte delle fonti di finanziamento, il Fondo si avvia a divenire una scatola vuota e priva del suo principale ruolo e significato, compreso anche, di riflesso, l'indebolimento della figura degli RLST, tenuto conto delle scarse risorse economiche (vengono di fatto eliminate tutte le altre fonti di finanziamento oggi previste) ad esso destinate per garantire un numero significativo di rappresentati sul territorio, dove richiesti e necessari, potendo contare solo sulle risorse provenienti dai versamenti delle aziende.
- Di contro, si registra positivamente l'intervento necessario e coerente di integrazione al testo del c.3, dell'art.52, del d.lgs.81/08, oggi vigente, (dopo le parole <di alimentazione>) secondo il quale si prevede (correttamente), l'istituzione di un comitato centrale amministratore del Fondo, che dovrebbe, a nostro parere, prevedere di certo una composizione a carattere paritetico (e che andrebbe espressamente esplicitata nel testo dell'articolo).

**!R**

**!V**

## **Articolo 31 e 132, schema di decreto - Articolo 55 e 302, d.lgs.81/08**

1. *E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:*

*a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;*

*b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;*

*c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).*

2. *Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:*

*a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);*

*b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.*

3. *E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.*

3-bis. *E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).*

4. *Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:*

*a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;*

*b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);*

*c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;*

*d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;*

*e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;*

*f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;*

*g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;*

*h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;*

*i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.*

5. *L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."*

1. *L'articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:*

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

- Oltre ad un'azione complessiva di riduzione delle sanzioni prevista per tutti i principali obblighi, a partire da quelli previsti a carico del datore di lavoro, l'aspetto maggiormente incomprensibile è quello relativo all'abbassamento delle sanzioni penali, sia di natura detentiva che di natura pecuniaria (giungendo, per quest'ultime, a cifre per la quali conviene rischiare la sanzione che pagare un consulente per farsi fare una valutazione dei rischi adeguata), previste, non solo in caso di mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ma soprattutto in caso di effettuazione dell'analisi, sia per le aziende ad alta e specifica percentuale di rischio (per le quali, pur essendo confermata la pena unica dell'arresto, viene diminuita significativamente), che per tutte le altre aziende.

**!!  
R**

**!R**

- Da segnalare in modo deciso e da contrastare anche gli interventi di riduzione sanzionatoria previsti nel caso della sola pena dell'arresto. Oltre ad una riduzione degli anni di arresto, si registrano due interventi di grande preoccupazione. Il primo si riferisce all'aver escluso l'edilizia dai casi punibili con l'esclusiva pena dell'arresto (come se il mondo dell'edilizia non fosse così gravata da eventi funesti o da situazioni di grave violazione delle regole); il secondo si riferisce ad una piccola modifica sul livello testuale, ma dagli effetti devastanti, a partire dal livello culturale. All'art.302 (art.132 dello schema di decreto), difatti, viene prevista la sostituzione della pena irrogata detentiva con quella pecuniaria, su richiesta dell'imputato e calcolata in base ai criteri di ragguaglio (un giorno di pena detentiva equivale a 38,73 euro) a partire dalla cifra di 2.000 euro (contro gli 8.000 euro minimi e certi, previsti dal testo vigente). In questo modo si dà la possibilità di scelta da parte dell'imputato di decidere quale forma di pena vedersi inflitta e, in particolare, di potersela "cavare" anche con il pagamento di una somma ridicola, tenuto conto della gravità dei fatti e delle realtà lavorative (ad alta percentuale di rischio) per la quali viene prevista.

**!!  
R**

**!R**

- Medesimo intervento lo si registra anche nel caso di riduzione delle sanzioni per l'assenza dal documento di valutazione dei rischi delle indicazioni relative alle procedure di lavoro e all'organigramma aziendale di sicurezza

(art.28, c.2, lett.d), elementi introdotti tra le nuove disposizioni previste dal d.lgs.81/08, oggi vigente, e ritenuti da tutti espressione di un valore aggiunto, di grande rilievo, sul piano prevenzionale e di analisi organizzativa.

**!R**

- La netta differenza posta tra la rilevanza degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e quelli relativi all'elaborazione del documento (sottolineata dalla diversità di peso delle sanzioni previste per ciascuno dei due tipi di violazione), fa emergere la difficoltà che troveranno gli organi di vigilanza nel verificare il rispetto dell'obbligo da parte del datore di lavoro della realizzazione di un percorso adeguato di prevenzione e tutela in azienda, non potendo contare sull'evidenza documentale (che, se curata in modo adeguato, non ha alcun mero significato di obbligo formale, bensì sostanziale), compreso l'obbligo di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, anch'esso ridimensionato nella sanzione e, pertanto, ritenuto non rilevante ai fini della tutela (art.18, c.1, lett.z, del d.lgs.81/08, oggi vigente).

**!R**

**!R**

- Grave mancanza, l'assenza di specifiche sanzioni (presenti nel testo del d.lgs.81/08, oggi vigente) relative all'obbligo a carico del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i DPI.

- Incomprensibile, e per giunta in controtendenza, l'aumento delle sanzioni penali di natura pecuniaria previste a carico dei lavoratori.

### **Articolo 131, schema di decreto - Articolo 301-bis, d.lgs.81/08**

*1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.".*

Attraverso l'inserimento di questo nuovo articolo, sulla scia dell'alleggerimento delle sanzioni, si prevede che anche per le sanzioni pecuniarie amministrative si possa adottare il procedimento previsto dal d.lgs.758/94. Nel regime sanzionatorio vigente tale disposizione non era prevista per le sanzioni di natura amministrativa che dovevano essere regolate per la somma prevista dalla legge.

**!R**